



COMUNE DI MIRA

Città d'Arte
Provincia di Venezia

SETTORE SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Ufficio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia

Proposta n. 3
Ordinanza n. 3

Mira, 02/02/2017

Oggetto: LIVELLO DI CRITICITA' 2 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA ANNO 2017

IL SINDACO

Richiamata integralmente l'Ordinanza n. 7 del 28.11.2016 "*ULTERIORI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA 2016/2017*";

Richiamata integralmente l'Ordinanza n. 11 del 19.12.2016 "*MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI FINO AL 15.04.2017*";

Considerato che ARPAV con informativa del 1 febbraio 2017 (prot. n. 4929 del 02.02.2017) ha comunicato a tutti i Comuni dell'Agglomerato VENEZIA il raggiungimento del "livello di criticità 2" di inquinamento dell'aria da polveri sottili; rilevato che la stazione di monitoraggio del Parco Bissuola a Mestre ha registrato infatti superamenti di 100 microgrammi per metrocubo di PM10 per tre giorni consecutivi (118 µg/m3 il 29 Gennaio, 188 µg/m3 il 30 Gennaio e 184 µg/m3 il 31 Gennaio). Tale livello di criticità è stato raggiunto anche negli Agglomerati di Treviso, Vicenza e Verona e nella città di Rovigo, mentre nell'Agglomerato di Padova tale livello di criticità era già stato superato il 31 Gennaio;

Rilevato che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1909 del 29/11/2016 di approvazione delle "*LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10*", al verificarsi delle condizioni sopra indicate, scattano le seguenti ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla DGRV 1909/2016:

- *Divieto di uso, nella zona/agglomerato in cui si è verificato il raggiungimento del livello di criticità "2" e per i successivi 10 giorni, degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora nell'abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl);*
- *Negli agglomerati e nel Comune di Rovigo estensione ai giorni festivi e ai veicoli diesel Euro 3 delle restrizioni al traffico di cui all'articolo 6, salvo le esclusioni di cui all'art. 11, per 10 giorni dal raggiungimento del livello di criticità "2".*

VISTO il decreto legislativo 13.08.2010 n. 155 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";



VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. D.L. n. 285 del 30.04.1992;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 08.08.2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente per materia,

ORDINA

a partire dalla data odierna e per 10 giorni senza soluzione di continuità dal raggiungimento del livello di criticità "2"

- di istituire il **divieto di utilizzo** degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle (*vedi tabella sottostante) , qualora nell'abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl);

- di istituire, in conformità e ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 19/12/2016, il **divieto di circolazione nei giorni feriali e nei giorni festivi** (dal lunedì alla domenica compresi) **dalle ore 8:00 alle ore 18:00, di tutti i veicoli a motore, di qualsiasi uso, a combustione interna:**

- alimentati a gasolio individuati all'art. 54, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del d.lgs 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", **Euro 0 o pre-euro, Euro 1, Euro 2**, immatricolate prima del 1° gennaio 2001; veicoli diesel **Euro 3** o comunque non rispondenti alla normativa 98/96;

- alimentati a benzina individuati all'art. 54, lettera a) del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", **Euro 0** immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EE (Euro I) non catalizzate

- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC.

(*tabella)

| Classe 4 stelle | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| Tipo di generatore | PP (mg/Nm ³) | COT (mg/Nm ³) | NOx (mg/Nm ³) | CO (mg/Nm ³) | η (%) |
| Caminetti aperti | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Camini chiusi, inserti a legna | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Stufe a legna | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Cucine a legna | 30 | 70 | 160 | 1250 | 77 |
| Stufe ad accumulo | 30 | 70 | 160 | 1000 | 77 |
| Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe | 20 | 35 | 160 | 250 | 87 |
| Caldaie | 20 | 10 | 150 | 200 | 87 |
| Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato) | 15 | 10 | 130 | 100 | 91 |

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

ESCLUSIONI

Rimangono in vigore le esclusioni contenute nell'Ordinanza n. 11 del 19/12/2016;

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

DISPONE



- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda U.I.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Prefettura di Venezia;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Alvise Maniero